



Istituto Comprensivo *Borgomanero 1*
Viale Dante, 13 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel 032281588 - C.F. 91020240031 - C.M. NOIC83200B
N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM
email: noic83200b@istruzione.it PEC: noic83200b@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icborgomanero1.edu.it>



REGOLAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO

Approvato in Consiglio d'Istituto con delibera n. 52/decies in data 28/10/2025

PREMESSA

Destinatari del presente regolamento sono studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Art. 32 della Costituzione italiana*
- *Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;*
- *Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;*
- *Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20*
- *Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;*
- *Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);*
- *Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;*
- *Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;*
- *Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;*
- *D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole” Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie; Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...; Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni; comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, CTIC814007 nonché per*



la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

• *Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).*

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi.

Esso persegue le seguenti finalità:

- a. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- c. prevenire l'abitudine al fumo;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f. promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 3 – Divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.

1. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato a vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C . M. 14/12 /1995, sono individuati dal Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto d'impiego e fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.



1. E' compito dei responsabili preposti:
 - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - b. vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
2. L'incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
3. Il personale incaricato della funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di accreditamento" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 5 – Sanzioni

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.

In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di € 27,50, che costituisce la somma minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2, fino ad un massimo di € 275,00 (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata).

1. I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico) che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da 220 € a 2200 €.
2. Le violazioni del divieto da parte degli studenti saranno sanzionate secondo la seguente scansione progressiva:
 - a. alla prima violazione richiamo verbale (questo richiamo va comunque verbalizzato sul registro on line) da parte del responsabile di plesso al quale il docente o il collaboratore scolastico avrà segnalato la violazione e comunicazione al dirigente scolastico per la successiva comunicazione ai genitori;



- b. alla seconda violazione richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione al dirigente scolastico per la successiva comunicazione ai genitori;
 - c. alla terza violazione sanzione educativa stabilita dal Consiglio di classe (attività socialmente utile da svolgersi al di fuori dell'orario scolastico);
 - d. alla quarta violazione sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalla legge.
3. La sanzione comporta l'ammonizione scritta sul registro di classe, di cui si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta.
4. Per il personale scolastico l'infrazione del divieto è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L.- comparto scuola con le seguenti modalità:
- a. personale docente: censura (art. 493 del DLgs. 297/1994);
 - b. personale ATA: rimprovero scritto (art. 93 comma b) del CCNL 29.11.2007).

Art. 6 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'età del trasgressore;
- b) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenni, non potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva



e dalla personalizzazione con il timbro della scuola.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di competenza, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

- c) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia presso la struttura di appartenenza.

Art. 7 – Pagamento contravvenzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
- b) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Novara, indicando come causale del versamento: *infrazione al divieto di fumo*.

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 – Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, colui che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il



rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

- ALLEGATO A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;*
ALLEGATO B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
ALLEGATO C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
ALLEGATO D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
ALLEGATO E: Nomina dei responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo;
ALLEGATO F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo, da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Di Stefano

ALLEGATO A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA Legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno _____ del mese di _____ nell'anno _____ alle ore _____, nei locali del plesso, sito in via _____ a _____, il sottoscritto, _____, incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il /la sig./ra _____ nato/a _____ il _____ residente in via _____ a _____

HA VIOLATO

le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando _____

L'interessato, all'atto della contestazione, dichiara _____

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da € 27,50 (euro ventisette e cinquanta centesimi). Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di € 27,50 (in quanto violazione semplice) e da € 55,00 (euro cinquantacinque), qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione come da indicazioni allegate.

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, deve essere trasmessa in originale, all'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo "Borgomanero 1", sito in viale Dante 13, Borgomanero (NO), a cura del trasgressore.

In caso di mancato pagamento, vale la procedura specificata nell'allegato.

IL VERBALIZZANTE

Modalità di pagamento

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio.
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo".

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge, la segreteria dell'Istituto Comprensivo Borgomanero 1, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di competenza, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO B

TRASMISSIONE AL PREFETTO DELLA COPIA DEL VERBALE

A S. E. il Prefetto
della Provincia di _____

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del sig.

_____, responsabile preposto incaricato dalla scrivente, ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO C

**COMUNICAZIONE AL PREFETTO
DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

A S. E. il Prefetto della Provincia di _____

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n.

_____ del _____, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO D

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14
LEGGE N. 689/1981**

Prot. n. Raccomandata AR

Ai Sig..... genitori dell'alunno

Classe Via

OGGETTO: Processo verbale n del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno , il giorno , del mese di , alle ore , nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza del I.C. "Borgomanero 1" , con sede in Viale Dante 13, – Borgomanero (NO) – 28021

Il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n.128,accerta che:

l'alunno/a.....nat... a(.....) e residente a....., Via,ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione educativa (o negli spazi e aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; pertanto, l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a €_____.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il soggetto incaricato per il tramite del Rettore - Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di ROMA scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....

ALLEGATO E

A tutto il personale dell'I.C. "Borgomanero 1"

Alle famiglie

Al sito web

Oggetto: *Informazione su nomina funzioni di responsabili preposti accertatori di infrazione del divieto di fumo in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 e dell'Accordo Stato - Regioni del 16.12.2004 sul "Divieto di fumo" – a. s. 2024/2025*

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

PLESSO	RESPONSABILE PREPOSTO
SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUREGGIO	CIGNA Manuela Maria
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MARCO	PARACCHINI Maria Cristina
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA CRISTINA	FERRARI Alessia
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA CROCE	FORNARA Cinzia
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VERGANO	ZONCA Cristina
SCUOLA PRIMARIA DI CUREGGIO	PASTORE Pamela
SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARCO	VICARIO Odilia
SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CROCE	AGOSTI Monica
SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CRISTINA	PEZZELLA Manuela Maria
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	GRANDINETTI PARISE Saverio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Di Stefano

ALLEGATO F
ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

(Da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.)

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1, viale Dante 13, 28021, Borgomanero (No).

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’ Istituto Comprensivo Borgomanero 1, viale Dante, 13, 28021 Borgomanero 1 (NO)
- presso la Tesoreria provinciale di Novara competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento

“Infrazione al divieto di fumo nell’ Istituto Comprensivo Borgomanero 1, viale Dante 13, 28021 Borgomanero 1 (NO)”.

- I responsabili preposti vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto.

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’ accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’ amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

- individuano l’ ammenda da comminare;

- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

- consegnano la seconda e terza copia all’ ufficio di segreteria;

L’ ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.

- Richiedono al trasgressore, se non lo conoscono personalmente, un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’ annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.